

OFFICINE DANDREA ANGELO S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*

REVISIONI:

N.	Data	Causa	Firma
00	21.3.2025	Prima emissione	Officine Dandrea Angelo C.da Cembrina - 85059 Viggiano (PZ) C.F. DNDNGL49C04F295A P.IVA 00253100762
01	27.11.2025	Aggiornamento	Officine Dandrea Angelo C.da Cembrina - 85059 Viggiano (PZ) C.F. DNDNGL49C04F295A P.IVA 00253100762



Indice

	Premessa – l'attività di Officine Dandrea Angelo S.r.l.	4
1	Il Decreto Legislativo	5
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	5
1.2	L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	34
2	L'adozione del Modello	36
2.1	Struttura Organizzativa	36
2.2	Obiettivi perseguiti e adozione del Modello	37
2.3	Rapporto tra Modello e Codice Etico	38
2.4	Destinatari del Modello	39
3	Aree di rischio	39
4	Flussi informativi	41
4.1	Reporting dell'O.d.V. nei confronti degli Organi di Officine Dandrea Angelo S.r.l.	41
4.2	Reporting verso l'O.d.V. da parte di dipendenti, collaboratori o terzi	42
4.3	Raccolta e conservazione delle informazioni	44
5	Informativa a Dipendenti, Collaboratori Esterni e Partner	44
6	Sistema disciplinare	44
6.1	Principi generali	44

6.2	Violazioni del Modello	45
6.2.1	Misure nei confronti dei dipendenti	45
6.2.2	Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi	47
6.2.3	Sanzioni per la violazione del divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower	48
	Allegati	48



Premessa – l'attività di Officine Dandrea Angelo S.r.l.

Officine Dandrea Angelo S.r.l. (nel prosieguo Officine Dandrea S.r.l.) è un'azienda privata fondata nel 1978, inizialmente dedita ad attività di Carpenterie Metalliche ed oggi specializzata nel settore Oil & Gas, sia Manutentivo che di Nuove Fabbricazioni.

La sede sociale e operativa di Officine Dandrea S.r.l. è a Viggiano (PZ), Contrada Cembrina Zona Industriale - 85050

Officine Dandrea S.r.l. ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività:

- Lavori di meccanica generale
- Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
- Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
- Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
- Attività non specializzate di lavori edili
- Trattamento e rivestimento dei metalli
- Riparazione e manutenzione di macchinari
- Installazione di altre macchine e apparecchiature industriali
- Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci (Es. carrelli elevatori, pallet, ecc...)
- Noleggio di containers adibiti ad alloggio o ufficio, nonché di containers per il trasporto merci

1. Il Decreto Legislativo

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede

penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente l'illecito nel caso si tratti di un reato.

Le sanzioni

Le sanzioni previste¹ a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente²;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva³).

1.1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro⁴;
- delitti contro la Pubblica Amministrazione⁵;
- reati societari⁶;
- abusi di mercato⁷ e delitti contro l'industria e il commercio⁸;
- reati informatici e trattamento illecito di dati⁹ e delitti in materia di violazioni del diritto d'autore¹⁰;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹¹
- reati corruzione tra privati¹²

¹ Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

² Art. 6, comma 5.

³ Art. 18, Sezione II

⁴ Art. 25-septies.

⁵ Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione II "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale" del Decreto.

⁶ Art. 25-ter, Sezione III

⁷ Art.25-sexies

⁸ Art.25-bis.1

⁹ Art.24-bis

¹⁰ Art. 25-novies

¹¹ Art.25-duodecies

¹² Art. 25-ter

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, nonché auto riciclaggio¹³;
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti¹⁴;
- reati ambientali¹⁵;
- reati tributari¹⁶
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù¹⁷ e, tra i delitti contro la persona, la mutilazione degli organi genitali femminili¹⁸;
- contrabbando-diritti di confine¹⁹;
- razzismo e xenofobia²⁰;
- delitti di criminalità organizzata²¹ e reati transnazionali;
- delitti contro la fede pubblica²² in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini²³;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria²⁴
- frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa²⁵;
- delitti contro il patrimonio culturale²⁶;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici²⁷
- delitti contro gli animali²⁸.

¹³ Art. 25-opties.

¹⁴ Art.25 octies.1

¹⁵ Art.25-undecies

¹⁶ Art. 25-quinquiesdecies

¹⁷ Art. 25-quinquies, Sezione III menzionata.

¹⁸ Art. 25-quarter.1

¹⁹ Art. 25-sexiesdecies

²⁰ Art.25-terdecies

²¹ Art. 24-ter

²² Art. 25-bis, Sezione III menzionata.

²³ Art. 25-quater, Sezione III menzionata.

²⁴ Art.25- decies

²⁵ Art.25- quaterdecies

²⁶ Art.25-septiesdecies

²⁷ Art.25-duodevices

²⁸ Art. 25- undevices

1.1.3 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l'art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo Unico sulla sicurezza, in base al quale l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo²⁹ e
- lesioni colpose gravi o gravissime³⁰,

là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo Unico sulla sicurezza.

Pertanto, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della Società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza della maggior parte dei reati-presupposto, che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

È d'obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l'analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

²⁹ Art. 589 c.p.

³⁰ Art. 590 c.p.

1.1.4. Reati contro la Pubblica Amministrazione - Definizioni: Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio della Consob, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica; e

- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **peculato**³¹: appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo uffici;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**³²: è la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- **indebita destinazione di denaro o di cose mobili**³³
- **malversazione di erogazioni pubbliche**³⁴: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche**³⁵;
- **truffa**³⁶: è la condotta di chi con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

³¹ Art. 314 c.p.

³² Art. 316 c.p.

³³ Art.324-bis c.p.

³⁴ Art. 316-bis c.p.

³⁵ Art. 316-ter c.p.

³⁶ Art. 640 c.p.

- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**³⁷: percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³⁸: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³⁹: l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **concussione**⁴⁰: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto d'ufficio**⁴¹: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto dell'ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**⁴²: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**⁴³
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**⁴⁴: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o del proprio potere induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a terzi denaro o altre utilità;
- **corruzione in atti giudiziari**⁴⁵: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;

³⁷ Art. 640-bis c.p.

³⁸ Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

³⁹ Art. 640-ter c.p.

⁴⁰ Art. 317 c.p.

⁴¹ Art. 318 c.p.

⁴² Art. 319 c.p.

⁴³ Art. 320 c.p.

⁴⁴ Art. 319-quater c.p.

⁴⁵ Art. 319-ter c.p.

- **istigazione alla corruzione⁴⁶**: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, indica l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- **peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri⁴⁷**;
- **traffico di influenze illecite⁴⁸**: punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale, al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro;
- **turbata libertà degli incanti⁴⁹**: punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontani gli offerenti;
- **turbata libertà nel procedimento di scelta dei contraenti⁵⁰**: punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- **frode nelle pubbliche forniture⁵¹ e frode in agricoltura⁵²**: il primo si configura nel caso in cui si commetta una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture); il secondo si configura quando un soggetto, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai “reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” – PARTE SPECIALE A allegata al presente Modello.

1.1.5 I reati societari

⁴⁶ Art. 322 c.p.

⁴⁷ Art.322-bis

⁴⁸ Art.346-bis c.p.

⁴⁹ Art.353 c.p.

⁵⁰ 353-bis c.p.

⁵¹ Art.356 c.p.

⁵² Art. 2 L.898/86

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61⁵³, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

La Legge n. 69 del 27.5.2015 è intervenuta a modificare l'articolo 25-ter (Reati societari) Dlgs n.231/2001, aumentando le sanzioni ed introducendo l'ipotesi di false comunicazioni sociali anche con riferimento alle società non fallibili.

La legge 27/05/2015, n. 69, in vigore dal 14 giugno 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, ha, infatti, apportato, con riferimento alle disposizioni penali in materia di società e consorzi, le seguenti modifiche:

Art. 9: Modifica dell'articolo 2621 del codice civile

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Art. 10: Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo*

⁵³ Art. 3.

1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). *“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.*

Art. 11: Modifica dell'articolo 2622 del codice civile

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 12: Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata.

Al fine di meglio comprendere la portata della riforma, si precisa che la Giurisprudenza riconduce alle “false comunicazioni sociali” “qualsivoglia comunicazione scritta o orale, anche esterna, rivolta ai soci, ai creditori presenti e futuri e a qualunque terzo interessato, purché proveniente da uno dei seguenti soggetti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori”.

La legge n.69/2015, sotto il profilo dei reati societari, ha posto in essere un rafforzamento del reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e seguenti c.c. rispetto alla riforma del 2003 e un conseguente inasprimento delle pene (reclusione da 3 a 8 anni per i soggetti titolari di società quotate, da 1 a 5 anni per i titolari di società non quotate), nonché la previsione, del tutto nuova, di una condotta penalmente rilevante, riconducibile alle società non fallibili.

Sono state eliminate le soglie di non punibilità (soglie al di sotto delle quali il reato non assumeva rilievo penale): prima della modifica degli articoli 2621 e 2622 del codice civile e dell'introduzione degli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. ad opera della l. n. 69/2015, infatti, per la condotta di false comunicazioni sociali era esclusa la punibilità qualora tale condotta avesse determinato una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o, in alternativa, una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero, infine, qualora la falsità ricadesse su poste valutative (quali, ad esempio, gli ammortamenti), ossia quando la condotta di false comunicazioni sociali fosse conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura non superiore al 10% da quella corretta.

In entrambe le ipotesi era prevista unicamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione interdittiva.

In seguito alle modifiche apportate dalla L.69/2015, i soggetti destinatari dei nuovi delitti di false comunicazioni sociali restano i medesimi (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), ma viene eliminata l'intera area di esenzione penale prevista dalla previgente normativa del codice civile, per fare spazio ad un sistema sanzionatorio fondato su sanzioni parametriche più sulla fisionomia della società che sull'entità della violazione. Per l'individuazione della condotta penale ora occorre, infatti, distinguere fra tre ipotesi: **società non quotate, società quotate e società non fallibili.**

1) Società non quotate

La fattispecie, che riguarda l'**esposizione** di fatti materiali **rilevanti** non rispondenti al vero, ovvero l'**omissione** di fatti materiali **rilevanti**, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente idoneo** ad indurre altri in errore, è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

Differenze rispetto alla previgente normativa:

- si tratta di un delitto e non più di una contravvenzione;
- le pene sono aumentate;
- sono state eliminate le soglie di punibilità (non si fa più alcun riferimento alle poste valutative o alla variazione del risultato economico di esercizio) e, quindi, è stata grandemente ampliata l'area delle condotte punibili, d'altra parte, come emerge dal prosieguo, è stato adottato un maggior rigore sotto il profilo della determinatezza, delimitando l'area del penalmente rilevante a delle condotte ben individuate;
- i fatti materiali esposti od omessi devono risultare «rilevanti»;
- le omissioni in particolare devono riguardare **proprio tali fatti rilevanti** e non più generiche informazioni;
- le falsità devono essere «concretamente idonee» e non più meramente «idonee» ad indurre altri in errore (il requisito della concretezza conferisce alla condotta punibile una maggiore offensività)

Nelle ipotesi di "lieve entità" (ove la levità del fatto è valutata discrezionalmente dal Giudice) la pena è ridotta da 6 mesi a 3 anni.

2) Società quotate

La fattispecie, che riguarda l'**esposizione** di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero **omissione** di fatti materiali **rilevanti**, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente idoneo** ad indurre altri in errore, nell'ambito delle società quotate, è punita con la reclusione da 3 a 8 anni.

Differenze rispetto alla normativa previgente:

- le pene sono aumentate;
- sono eliminate le soglie di punibilità;
- I fatti materiali "omessi" devono essere "rilevanti" (non, invece quelli "esposti", in ciò la disposizione differisce da quella relativa alle società non quotate, ampliando la sfera della punibilità);
- le falsità devono essere «concretamente idonee» e non più meramente «idonee» ad indurre altri in errore;
- Alle società quotate sono altresì equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Per le società quotate non è prevista un'ipotesi di "lieve entità".

3) Società non fallibili

L'art. 10 introduce la punibilità, ancorché in misura ridotta (da 6 mesi a 3 anni) per la condotta di false comunicazioni sociali posta in essere nell'ambito di società non soggette alle disposizioni sul fallimento in quanto non superano i limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, L.f., rappresentati dal mancato superamento, nei tre esercizi antecedenti o a partire dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, delle seguenti soglie:

- attivo patrimoniale complessivo annuo € 300.000;
- ricavi lordi annui € 200.000;
- debiti annui anche non scaduti € 500.000.

Per tale tipologia di società il delitto è procedibile soltanto a querela di parte e la rilevanza penale è esclusa nelle ipotesi di «lieve entità».

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione,
- dagli Amministratori,
- dai Direttori Generali,
- dal Dirigente Preposto ex art. 154 bis del TUF,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti al vero o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- **false comunicazioni sociali nelle società quotate** (2622 c.c.)
- **false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti al vero o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, laddove da ciò derivi un danno per i soci o i creditori;
- **falso in prospetto** (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.): esporre false informazioni od occultare dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA;
- **falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione** (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.): attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente sottoposto a revisione nelle relazioni o in altre comunicazioni;
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;

- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli ;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle società di revisione;
- **corruzione tra privati** (art.2635 c.c.) e istigazione alla corruzione (art.2635-bis c.c.): la **Legge n. 190 del 6.11.2012** ha introdotto il reato di corruzione tra privati e ha modificato l'**articolo 25 ter (Reati societari) D.lgs n.231/2001**, aggiungendovi la **lettera S-bis**⁵⁴;

La lettera in oggetto introduce la responsabilità dell'Ente nell'ipotesi di reato prevista dall'art.2635 comma 3 c.c. e 2635-bis c.c., che puniscono, rispettivamente, la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, dietro dazione o promessa di utilità e l'istigazione di tali condotte, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'Ente sia una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. di cui al Dlgs.n. 58/1998.

In considerazione del fatto che il presupposto essenziale affinché scatti la responsabilità ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 è che l'illecito penale sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, il reato in questione può rilevare qualora uno dei destinatari del presente Modello effettui la dazione di denaro o altra utilità in modo da recare danno ad altro soggetto (ad esempio un concorrente di Officine Dandrea S.r.l. o un fornitore al fine di abbassare il prezzo di una fornitura ecc.) a vantaggio della Società, purché il soggetto destinatario della corruzione sia una Società quotata .

⁵⁴ Lettera introdotta dall'art. 1, comma 77 lett.b, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012 è stata , da ultimo, sostituita dall'art.6 D.Lvo 15 marzo 2017 n.38

- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonee a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione;
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (art. 54 D.Lgs. N.19/2023). La norma punisce "chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato previsto all'art. 29 (ossia il certificato preliminare), formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti". Il certificato preliminare è un documento accompagnatorio delle fusioni transfrontaliere, che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione stessa e che viene rilasciato dal notaio o dal tribunale su richiesta della società italiana partecipante all'operazione straordinaria.

Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai Reati Societari del presente Modello.

1.1.6 Abusi di mercato e delitti contro l'industria e il commercio

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, introdotti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998): reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio" (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipe al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;
- **manipolazione dei mercati** (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998): reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- **turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**: impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio attraverso condotte fraudolente o violenza sulle cose;

- **illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.):** compiere atti di concorrenza illecita facendo ricorso a violenza o minaccia;
- **frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.):** porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- **frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):** consegnare all'acquirente, nell'ambito di un'attività commerciale, un bene diverso da quello dichiarato o pattuito;
- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**
- **fabbricazione e commercio di beni utilizzati usurpando titolo di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);**
- **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).**

1.1.7 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);**
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);**
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);**
- **diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);**
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 -bis c.p.)**
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.);**

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-sexies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica (art.640-*ter* c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/01) ⁵⁵:
 - messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

⁵⁵ Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 e modificato dalla L n.166 del 14 novembre 2024

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

- **riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2, modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024), nonché trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1- modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024);
- **abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno** destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941, modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023 e da Legge n.166 del 14 novembre 2024);
- **mancata comunicazione alla SIAE** dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941, modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024);
- **fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive** ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941);
- **utilizzo, duplicazione, riproduzione abusiva di opere o materiali protetti** (Art. 174-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023);

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25- decies, D.Lgs. 231/01)⁵⁶;

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

- Delitti introdotti dalla L.n.90 del 28 giugno 2024 (modifica dell'art.24 e 24-bis):

- **trattamento illecito di dati** (art.167 Dlgs 196/2003)
- **comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala** (art.167-bis Dlgs 196/2003)
- **acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala** (art.167-ter Dlgs 196/2003)
- **falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante** (art.168 Dlgs 196/2003)
- **estorsione** (art. 629 c.p.)

1.1.8 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Reati di cui all'art. 22, 12 e 12-bis Dlgs 286/1998)

Delitti di cui agli articoli 22, 12 e 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 22 del D.Lgs.n.286/98 modificato dal D.L.n.20/2023, dal D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 e dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024);

- **Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina** (Art.12-bis del D.Lgs.n.286/98 modificato dal D.L.n.20/2023, dal D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 e dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024);

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98, inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e D.L. n.20 del 10 marzo 2023)

1.1.9 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, nonché autoriciclaggio

⁵⁶ Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa). Successivamente la legge 15 dicembre 2014 n.186 art.3 comma 5 lett. a) e b) introduce l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 648 ter.1 (autoriciclaggio).

Da notare che, se gli articoli 648 bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) ed auto riciclaggio (art. 648 ter.1), invece, entrano per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una **matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione**.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso ("Fuori dai casi di concorso...") si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle quattro ipotesi di reato, dunque, si rinviene **in attività successive** alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi, creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter e 648 ter.1 c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico)⁵⁷.

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **ricettazione**: è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- **riciclaggio**: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa**: è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

⁵⁷ "Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'**elemento soggettivo**, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'**elemento materiale**, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen." (Cass. Pen., 12 aprile 2005, ric. De Luca).

- **autorinciclaggio**: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto che si sia commesso o nella cui commissione si sia concorsi;

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **ricettazione**: è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).

- **riciclaggio**: la fattispecie di reato è a dolo generico.

- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa**: la fattispecie di reato è a dolo generico.

- **autorinciclaggio**: la fattispecie di reato è a dolo generico

Tra queste quattro ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio e l'autoriciclaggio rappresentano sicuramente le fattispecie più rilevanti e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di "money laundering" ossia "lavaggio di denaro") venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato "sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione".

Si trattava, pertanto, di una **ricettazione qualificata** dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò **sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa** dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, **l'elencazione tassativa** dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (*know your*

customer rule ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*. In particolare con il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 è stato introdotto il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a **1.000,00 euro** senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Con la L. n.208/2015 (legge di Stabilità 2016) tale importo limite è stato elevato a **3000,00 euro**, poi nuovamente abbassato a **2000,00 euro** nel 2020 e alzato a **5000,00** nel 2023. La legge di bilancio 2024 ha mantenuto la soglia dei **5000,00 euro**.

Nel 2014, con la legge 15 dicembre 2014 n.186 art.3 comma 5 lett. a) e b) è stata introdotta la fattispecie dell'autoriciclaggio, prevista e punita dall'articolo 648 ter.1.

1.1.10 Reati Ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L.n.68/2015.

- **inquinamento ambientale** (art.452-bis): cagionare abusivamente un deterioramento significativo e misurabile di acque, aria, suolo e sottosuolo o di un ecosistema;
- **disastro ambientale** (art.452-quater): cagionare un disastro ambientale ossia cagionare l'alterazione di un ecosistema in modo irreversibile o reversibile a costi estremamente onerosi;
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art.452-quinquies): si tratta dei fatti di cui agli articoli precedenti, nell'ipotesi in cui siano commessi per colpa. In tal caso le pene sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-sexies);
- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art.727-bis);
- **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art.733-bis);
- **reati previsti dal Testo unico ambientale** (Dlgs. N.152/2006): sanzioni penali (art. 137), abbandono di rifiuti (art.255), abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art.255-bis), abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione illecita di rifiuti (art.256-bis), bonifica dei siti (art. 257), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258), traffico illecito di rifiuti (art. 259), delitti colposi in materia di rifiuti (art.259-ter), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);

- **reati previsti dalla legge n.150/1992 in tema di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** (art.1 co.1 e 2, art. 2 co.1 e 2, art. 3-bis art.6 co.4);
- **reati previsti dalla legge n.549/1993 in tema di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** (art. 3 comma 6);
- **reati previsti dal D.lgs. n.202/2007 in tema di inquinamento provocato dalle navi** (art.8 co.1 e 2, art.9 co.1 e 2)

1.1.11 Reati tributari

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- **dichiarazione infedele** (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- **omessa dichiarazione** (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
- **indebita compensazione** (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, modificato dal D.lgs n.87 del 14 giugno 2024)
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)

1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Riduzione in schiavitù, commercio di materiale pedopornografico, prostituzione minorile, pornografia virtuale, tratta di persone, traffico di organi, adescamento di minorenni, tortura: rischio irrilevante.

1.1.13 Contrabbando

Il D.Lgs.75/2020 introduce nel D.Lgs.231/01 l'art. 25-sexiesdecies che prevede la responsabilità dell'Ente per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale (contrabbando).

Il D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” ha comportato la modifica del testo dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) con l’aggiunta di sanzioni interdittive previste dall’Art.9 e con l’abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) n.43 del 23 gennaio 1973, sostituito da un nuovo corpus normativo.

- **Contrabbando per omessa dichiarazione** (Art. 78): punisce con la multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, chiunque, in assenza di dichiarazione doganale, introduce, fa circolare, sottrae alla vigilanza doganale o fa uscire dal territorio doganale merci non unionali. Uguale sanzione si applica a chi detiene merci non unionali che rifiuta o non è in grado di dimostrarne la legittima provenienza o nel caso in cui le prove detenute sono considerate inattendibili;
- **Contrabbando per dichiarazione infedele** (Art. 79): punisce con la multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, chiunque dichiara in modo non corrispondente a quanto viene accertato, in quanto a qualità, quantità, origine e valore delle merci, o altri elementi occorrenti per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti;
- **Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine** (Art. 80): accorpa in un'unica fattispecie penale le precedenti disposizioni del TULD (Artt. 283, 284 e 285), applicandole sia al comandante di aeromobili quanto al capitano delle navi; in particolare
 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia
 - b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali
 - c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti
 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
 - a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti** (Art. 81): punisce con la multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque attribuisce a merci non unionali una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (Art. 82): punisce con la multa dal 100 al 200% dei diritti che ha indebitamente riscosso o tentava di riscuotere, chiunque utilizza dei mezzi fraudolenti per ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti all'atto dell'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano
- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento** (Art. 83): punisce coloro che, nelle operazioni di esportazione temporanea, nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, sottopongono le merci a manipolazioni artificiali o utilizzano altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarle al pagamento dei diritti di confine dovuti
- **Contrabbando di tabacchi lavorati** (Art. 84)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86) Definizione di Diritti doganali e diritti di confine ex Art. 27 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024:

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
 - a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea
 - b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale

Poiché il reato di contrabbando, così come attualmente disposto, consiste nella condotta di chi commette dei reati in violazione delle imposte sulla produzione e sui consumi e sui diritti di confine, disciplinati

dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, la disciplina concernente i diritti di confine nonché i reati previsti dal testo unico delle accise entrano attraverso l'Art. 25-sexiesdecies, sotto forma di integrazione, a far parte del panorama del D.Lgs. 231/2001. In particolare, **i reati previsti dal Testo Unico in materia di accise (D.Lgs. n.504 del 1995)** sono i seguenti:

- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici** (Art. 40)
- **Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche** (Art. 41)
- **Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche** (Art. 42)
- **Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche** (Art. 43)
- **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni** (Art. 46)
- **Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa** (Art. 47)
- **Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa** (Art. 48)
- **Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa** (Art. 49)

1.1.14 Reati di razzismo e xenofobia

Delitto di cui all'art. 604 bis c.p. (25-terdecies Dlgs 231/01), introdotto dalla legge n.167/2017, modificato dal Dlgs n.21/2018.

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (Art. 604-bis)

1.1.15 Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere** (art.416 c.p.): associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **associazione di tipo mafioso** (art.416-bis)
- **associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (Art.291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43): rischio irrilevante

- **riciclaggio** (648-bis): sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art.648-ter c.p.);
- **favoreggiamento personale nell'ambito di un'associazione per delinquere** (art.378 c.p.): offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.
- **scambio elettorale politico-mafioso** (art.416-ter c.p.): promessa di procurare voti con le modalità di cui al l'art.416-bis comma 3, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.
- **sequestro di persona a scopo di estorsione** (630 c.p.): sequestro di una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione. Rischio irrilevante.
- **sequestro di persona a scopo di estorsione**

1.1.16 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.): le ipotesi di reato si configurano quando:

1. Si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
2. Si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

1.1.17 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

La Legge n. 80/2025 del 10 giugno 2025 (conversione del Decreto Sicurezza) ha modificato l' art.25 quater, introducendo i seguenti reati.

- Detenzione materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti: riguarda la produzione o il possesso illegale di esplosivi (Art. 435 c.p.).

Si ritiene molto improbabile il rischio di commissione di tali reati da parte di Officine Dandrea S.r.l..

1.1.18 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha introdotto nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell’impresa: data la tipologia dell’azienda si ritiene inutile il dettaglio dei reati, in quanto altamente improbabile la loro commissione,

1.1.19 Induzione a non rendere dichiarazioni (art.377-bis c.p.): induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;

1.1.20 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (Articolo 493-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Articolo 493-quater c.p., inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- **trasferimento fraudolento di valori** (512-bis introdotto tra i reati presupposto con D.L n.105 del 10 agosto 2023)
- **frode informatica** (Articolo 640-ter c.p., modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021 e successivamente dalla L.n.90 del 28 giugno 2024)

Si tratta di reati che tutelano il patrimonio nonché la corretta circolazione del credito e sono commessi da chi

- utilizza una carta di credito non essendone titolare, avendola sottratta
- utilizza una carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- falsifica carte di credito
- cede carte di credito falsificate
- mette in circolazione carte di credito falsificate
- procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

1.1.21 Delitti contro il patrimonio culturale (*Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01, reati introdotti con Legge n.22 del 09 Marzo 2022*)

- **furto di beni culturali** (Art. 518-bis c.p.)
- **appropriazione indebita di beni culturali** (Art. 518-ter c.p.)
- **ricettazione di beni culturali** (Art. 518-quater c.p.)
- **falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (Art. 518-octies c.p.)

- **violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (Art. 518-novies c.p.)
- **importazione illecita di beni culturali** (Art. 518-decies c.p.)
- **uscita o esportazione illecite di beni culturali** (Art. 518-undecies c.p.)
- **distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (Art. 518-duodecies c.p.)
- **contraffazione di opere d'arte** (Art. 518-quaterdecies c.p.)

1.1.22 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali *(Art. 25-duodevicies del D.Lgs.n.231/01, reati introdotti con Legge n.22 del 09 Marzo 2022)*

- **riciclaggio di beni culturali-** (Art. 518-sexies c.p.)
- **devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici -** (Art. 518-terdecies c.p.)

1.1.23 I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto⁵⁸ introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

1.2.1 Modello quale esimente nel caso di reato

⁵⁸ Art. 6, comma 1.

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze⁵⁹:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁶⁰.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁶¹.

1.2.2 L'adozione del Modello da parte di Officine Dandrea Angelo S.r.l.

Officine Dandrea S.r.l., al fine di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle proprie attività, ha ritenuto di adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo" in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "**Modello**").

Officine Dandrea S.r.l. ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con lo stesso, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Officine Dandrea S.r.l.

⁵⁹ Art. 6, comma 2.

⁶⁰ Art. 6, comma 3.

⁶¹ Art. 6, comma 4.

nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Officine Dandrea S.r.l. ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle pronunzie giurisprudenziali e delle Linee Guida di settore.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico di Officine Dandrea S.r.l., con delibera del 30 gennaio 2025, ha affidato all'Avv. Paolo Lorusso l'incarico di assumere le funzioni di "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno" (di seguito "Organismo di Vigilanza"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di proporre all'A.U., aggiornamenti e modifiche

2 L'adozione del Modello

2.1 Struttura Organizzativa

Officine Dandrea S.r.l. è una società specializzata nel settore Oil & Gas, sia manutentivo che di nuove Fabbricazioni.

Struttura societaria:

Officine Dandrea S.r.l. è una società a responsabilità limitata con un unico socio.

L'Amministratore Unico è il Dott. Angelo Dandrea

Officine Dandrea S.r.l. è inserita all'interno del contratto di rete FORUS di cui fanno parte Nolitalia S.r.l., Sergen S.r.l. e Mec.Service S.r.l..

I principali processi sensibili che Officine Dandrea S.r.l. ha individuato al proprio interno sono riconducibili alle funzioni operative svolte dai seguenti soggetti:

- ❖ Amministratore Unico (Dott. Angelo Dandrea)
- ❖ Area tecnica: RSPP-QHSE (Dott. Luca Cirone);
- ❖ Organismo di Vigilanza: Avv. Paolo Lorusso

Officine Dandrea S.r.l. si struttura in 3 unità locali:

- Sede legale sita in Viggiano (PZ), Contrada Cembrina-Zona Industriale
- Unità Locale PZ/1 sita in Contrada Piano Taverna SNC, Guardia Perticara (PZ)
- Unità Locale PZ/2 sita in Contrada Temparossa da 12 Est Corleto Perticara (PZ)

2.1.1 Poteri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha la responsabilità di assicurare la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici della società.

2.2 Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

Officine Dandrea S.r.l., in osservanza all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle proprie attività, a tutela della posizione e della propria immagine, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.2.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

L'adozione del modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto⁶², si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Officine Dandrea S.r.l., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**attività sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Officine Dandrea S.r.l. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, nel caso di inosservanza delle procedure;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la possibile commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;

⁶² Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, sempre compatibilmente con la struttura che caratterizza la Società;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.2.2 Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dall'Amministratore Unico di Officine Dandrea S.r.l. con delibera del 17 aprile 2025.

2.2.3 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente"⁶³. Di conseguenza, le successive modifiche, nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di Officine Dandrea S.r.l.

2.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Tale complesso di regole è completato dal Codice Etico in vigore presso Officine Dandrea S.r.l.; in particolare il Codice Etico rappresenta l'insieme dei principi e dei valori su cui si fonda Officine Dandrea S.r.l., rappresentando un valido strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia dell'ente".

Ne consegue che sussiste una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico tale da formare, insieme all'analisi del rischio contenuta nella Parte Speciale, un corpus di norme interne con lo scopo di preservare

⁶³ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

la cultura dell'etica e della trasparenza; al riguardo si osserva che, in effetti, Officine Dandrea S.r.l., presenta già una *adeguata struttura organizzativa funzionale*, il cui sviluppo ha dato luogo al presente Modello.

Ciascuna area di business soggiace ad una serie di procedure, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di controllo.

L'insieme di tali *“procedure”*, *“regole di comportamento”* e *“norme deontologiche”* (queste ultime emanate a livello centrale), sono comunicate in maniera ufficiale a tutti i dipendenti a mezzo affissione in bacheca o comunicazione a mezzo email.

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Officine Dandrea S.r.l., ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a Officine Dandrea S.r.l., operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

Officine Dandrea S.r.l. comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Officine Dandrea S.r.l.

Officine Dandrea S.r.l. condanna qualsiasi comportamento che, per qualsivoglia ragione, si riveli difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.

3. Aree di rischio

Le aree di rischio saranno compiutamente analizzate nella “parte speciale” del Modello di Organizzazione e Gestione allegata.

Con la dicitura “aree di rischio” ci si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico e dai dipendenti di Officine Dandrea S.r.l. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Sono state analizzate in modo specifico le tipologie di reato che, sulla base dell'attività svolta da Officine Dandrea S.r.l., costituiscono "aree sensibili" ai sensi del Decreto.

Per ciascuna tipologia di reato è stata svolta un'analisi del rischio di commissione del medesimo in relazione all'attività concretamente svolta da Officine Dandrea S.r.l. e alla sua organizzazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Officine Dandrea S.r.l.

Le aree di rischio individuate afferiscono alle seguenti fattispecie di reato:

- ❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ❖ Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale "B");
- ❖ Reati societari e di corruzione tra privati (Parte Speciale "C");
- ❖ Delitti contro la personalità individuale (Parte speciale "D");
- ❖ Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte speciale "E");
- ❖ Reati di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio (Parte speciale "F");
- ❖ Reati ambientali (Parte speciale "G");
- ❖ Reati per l'impiego di lavoratori irregolari (Parte speciale "H");
- ❖ Reati tributari (Parte speciale "I");
- ❖ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte speciale "L").

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, Officine Dandrea S.r.l. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata: da quanto emerso nella fase di analisi tali rischi appaiono estremamente improbabili;
- Reati di falso nummario: tali reati sono stati esclusi in relazione al fatto che l'azienda non utilizza denaro contante;
- Delitti contro la personalità dello Stato e reati transnazionali: la specifica governance aziendale e il grado di controllo già presente al momento dell'analisi su tali aspetti consente di ritenere la probabilità di avvenimento di tali reati non rilevante;
- Abusi di Mercato: tali reati sono stati esclusi in quanto l'attività dell'azienda non prevede operazioni finanziarie che possano configurarsi ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF;

- Delitti contro l'industria e il commercio: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati;
- Delitti contro l'industria e il commercio: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati;
- Delitti di contrabbando: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati;
- Delitti contro il patrimonio culturale: rischio irrilevante
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: rischio irrilevante;
- I delitti contro gli animali, introdotti dalla L. n.82 del 6 giugno 2025 all'art. 25-undecies:
 - Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
 - Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
 - Spettacolo o manifestazioni vietate (art. 544 quater c.p.)
 - Divieto di combattimento fra animali (art. 544 quinquies c.p.)
 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)Rischio irrilevante.

In relazione ai reati ambientali, di cui all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 231 introdotto dal decreto 121 del 2011 si precisa che, pur essendo stati valutati come altamente improbabili in sede di analisi iniziale (data l'applicazione di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001), si procede comunque all'inclusione di tali fattispecie all'interno del presente Modello Organizzativo. Tale scelta è motivata dal fatto che tra tali tipologie rientrano anche delitti di tipo colposo che, nonostante la presenza del suddetto sistema di gestione ambientale, è opportuno che siano approfonditi.

4. Flussi informativi

4.1 Reporting dell'O.d.V. nei confronti degli Organi di Officine Dandrea Angelo S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza riporta, su base annuale, ovvero ogni qual volta sia necessario, all'A.U. di Officine Dandrea S.r.l.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento del Modello e gli altri temi di maggior rilevanza.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

L'A.U. ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione di quest'ultimo per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello ed il Codice Etico, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4.2 Reporting verso l'O.d.V. da parte di dipendenti, collaboratori o di terzi

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da quest'ultimo richieste alle singole funzioni della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo (di seguito, i "Flussi Informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili", nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, le "Segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, italiana o estera, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati di cui al Decreto, nei confronti dei Soggetti Rilevanti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'A.U. o dai responsabili delle aree operative in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle aree operative nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione rilevante ai sensi degli obblighi e dei divieti indicati nel manuale delle Procedure allegato.

All'Organismo di Vigilanza deve essere, altresì, comunicato il sistema delle deleghe adottato da Officine Dandrea S.r.l. e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

Modalità di trasmissione dei flussi informativi e segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i Flussi Informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle aree operative mediante le modalità definite dall'Organismo di Vigilanza medesimo; a tal fine potranno essere istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare l'invio dei Flussi Informativi, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes;
- le Segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate, per il tramite dei canali informativi dedicati, al Gestore delle segnalazioni whistleblowing. Per le modalità di segnalazione ci si riporta alla relativa procedura.

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza, previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce, con apposita disposizione interna, criteri e condizioni di accesso al database.

5. Informativa a Dipendenti, Collaboratori Esterni e Partner

Ai dipendenti, collaboratori e partner è fornita apposita lettera informativa sull'avvenuta adozione del Modello, sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso, previo invito a prendere visione della copia disponibile in sede o trasmessa via e-mail.

Annualmente l'Amministratore Unico, i dipendenti e i collaboratori e partner che operano in modo continuativo con la Società, saranno convocati per un aggiornamento formativo sul Modello adottato e sulla sua evoluzione.

Laddove possibile sono inserite, nei testi contrattuali, con terzi specifiche clausole del seguente tenore:

“nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti Officine Dandrea S.r.l. si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico ad esso allegato. La controparte dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in

danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati".

6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, dal codice etico e dalla procedura whistleblowing, da parte di lavoratori dipendenti e/o dei dirigenti dello stesso, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

6.2 Violazioni del modello

Ai fini dell'ottemperanza del D. Lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico e/o della procedura whistleblowing, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.

6.2.1 Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali di cui sopra sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro

può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- c) la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- e) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello: ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

2) l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo a Officine Dandrea S.r.l., ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);

4) la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di Officine Dandrea S.r.l. delle misure previste dal D. Lgs. 231/01;

5) la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti agli organi competenti di Officine Dandrea S.r.l., nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare

6.2.2 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai Collaboratori, Consulenti e Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Officine Dandrea S.r.l.

6.2.3 Sanzioni per la violazione del divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower

Il Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 estende la tutela del soggetto segnalante, ampliando l'ambito di applicazione della precedente normativa ed impone all'Ente la predisposizione di sanzioni disciplinari nei confronti del soggetto che ponga in essere un'attività di ritorsione nei confronti del segnalante (per le sanzioni disciplinari si rinvia al par. 5 del presente Modello).

Qualunque misura sanzionatoria, ritorsiva, discriminatoria o comunque contraddistinta da effetti negativi verso il dipendente (es. licenziamento, demansionamento, sanzionamento, trasferimento o assoggettamento a qualunque forma di ritorsione), che venga applicata in risposta alla sua segnalazione sarà, infatti, da considerarsi nulla: in caso di licenziamento ritorsivo, per esempio, è prevista una tutela reale piena con reintegra del posto di lavoro e risarcimento pecuniario in favore del whistleblower.

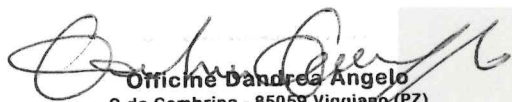
Nel caso di utilizzo di canali di segnalazioni interne, la gestione della segnalazione delle violazioni con l'avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, è di competenza del soggetto indicato nella relativa procedura di controllo, cui si rimanda.

Per le violazioni denunciate attraverso un canale di segnalazione esterna il gestore unico è, invece, l'ANAC.

Allegati:

1) Codice Etico

2) Parte Speciale



Officine Dandrea Angelo
C.da Cembrina - 85059 Viggiano (PZ)
C.F. DNDNGL49C04F295A
P.IVA 00253100762

